



ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA DEL 7 E 8 SETTEMBRE 2026

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL SOCIO ROMA CAPITALE SUL PUNTO 1 ALL'ORDINE DEL GIORNO DI PARTE STRAORDINARIA E SUI PUNTI 2 E 3 ALL'ORDINE DEL GIORNO DI PARTE ORDINARIA, PREDISPOSTA AI SENSI DELL'ARTICOLO 125-TER, COMMA 3 DEL D.LGS. N. 58 DEL 1998.

ALL. 1

SCHEMA DI RELAZIONE ILLUSTRATIVA DI ROMA CAPITALE SULLE MATERIE DA
TRATTARE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA DI ACEA S.P.A.,
CONVOCATA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 2367 C.C. E 11.3 DELLO STATUTO SOCIALE

(redatta ai sensi dell'articolo 125-ter, comma 3 del D.Lgs. n. 58 del 1998, come successivamente modificato)

La presente relazione è redatta da Roma Capitale ("**Roma Capitale**") in qualità di socio di Acea S.p.A. (la "**Società**" o "**Acea**") titolare di n. 108.611.150 azioni ordinarie della Società, rappresentative di una quota pari al 51% del capitale sociale, ai sensi dell'art. 125-ter, comma 3, del D.Lgs. n. 58 del 1998, come successivamente modificato ("**TUF**"), al fine di richiedere ai sensi degli articoli 2367 c.c. e 11, comma 3, dello statuto sociale della Società (lo "**Statuto**"), la convocazione di un'assemblea straordinaria ed ordinaria dei soci per discutere e deliberare sui seguenti punti all'ordine del giorno:

Sede Straordinaria

1. Modifica dell'articolo 15.1 dello Statuto; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Sede Ordinaria

2. Ampliamento del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione da 13 (tredici) a 14 (quattordici); deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti.

1. Motivazioni delle proposte

1.1. Modifica dell'art. 15.1 dello Statuto

La proposta di modifica ha ad oggetto l'art. 15.1 dello Statuto, che attualmente prevede che il Consiglio di Amministrazione della Società sia composto da un numero di membri non inferiore a 7 (sette) e non superiore a 13 (tredici).

Roma Capitale propone di modificare tale norma statutaria relativamente al numero massimo di componenti del Consiglio di Amministrazione, innalzando tale soglia da 13 (tredici) a 15 (quindici).

La proposta di modifica è finalizzata a dotare la Società di una struttura di governo societario maggiormente adeguata alla complessità, alle dimensioni del gruppo Acea e agli sviluppi attesi nei prossimi anni, consentendo all'organo assembleare di determinare, nell'esercizio della propria discrezionalità e nei limiti così ridefiniti, un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di componenti idoneo a consentire un eventuale ampliamento dell'organo di amministrazione che possa risultare funzionale ad una ancora più efficace gestione del gruppo facente capo alla Società ed a garantire la più efficace supervisione strategica e la migliore articolazione delle competenze all'interno del Consiglio medesimo.

La proposta è coerente con l'esigenza di garantire flessibilità nella *governance* in ragione delle specifiche esigenze della Società che possono manifestarsi nel tempo nell'ambito delle prospettive di sviluppo della Società ed in considerazione della sua vocazione infrastrutturale e con l'obiettivo di rafforzare la struttura organizzativa della Società dotandola di specifiche esperienze di amministrazione.

Occorre, infatti, considerare che il Piano della Società denominato "Green Diligent Growth" prevede un percorso articolato di sviluppo che comporta:

- una significativa crescita e focalizzazione su tre *business* regolati per rendere le infrastrutture della stessa sempre più sostenibili e resilienti;
- un rafforzamento del ruolo del gruppo Acea quale operatore infrastrutturale – focalizzato sulle attività regolate – in un contesto in forte evoluzione che offre importanti opportunità di investimento: nell'acqua, per l'ammodernamento dell'infrastruttura; nell'elettrico, per la resilienza delle reti; nell'ambiente, per l'economia circolare.

In tale contesto risulta quantomeno auspicabile un ulteriore rafforzamento delle specifiche competenze in seno al Consiglio, nonché determinare le condizioni per ottimizzare la *governance* della Società rendendo disponibili all'interno dell'organo amministrativo specifiche esperienze e qualità in coerenza con quanto indicato nelle raccomandazioni del precedente Consiglio di Amministrazione in tema di "professionalità distintive e necessarie" come individuate in seno agli Orientamenti (come di seguito definiti) per il mandato

2026-2028.

Con l'innalzamento del numero massimo di componenti del Consiglio di Amministrazione da 13 (tredici) a 15 (quindici) si rende altresì necessario apportare una modifica consequenziale alla disposizione dell'articolo 15, comma 1, dello Statuto nella parte in cui disciplina la procedura del voto di lista ed il meccanismo dei quozienti utilizzato per l'assegnazione dei seggi alle liste di minoranza.

Come noto, l'attuale meccanismo prevede che dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti (la "**Lista di Maggioranza**") siano tratti, con arrotondamento all'unità inferiore, la metà più uno degli amministratori da eleggere, e che i seggi residui spettanti alle liste di minoranza siano assegnati dividendo, nell'ambito di ciascuna lista, i voti ottenuti per i divisori 1, 2, 4, 8, 16 e 32, fino al numero degli amministratori da eleggere.

La serie di sei divisori attualmente prevista — 1, 2, 4, 8, 16 e 32 — è calibrata sul numero massimo di tredici componenti previsto dallo Statuto: in tale scenario, la Lista di Maggioranza ottiene almeno 7 (sette) seggi, residuando al massimo 6 (sei) seggi per le liste di minoranza, corrispondenti esattamente ai sei quozienti generabili dalla serie. Ogni lista di minoranza può pertanto produrre un numero di quozienti sufficiente a coprire tutti i seggi di minoranza disponibili.

Per converso, nell'ipotesi in cui l'Assemblea dei soci dovesse determinare il numero di componenti nel proponendo nuovo limite massimo di 15 (quindici), il meccanismo dei quozienti risulterebbe lacunoso: alla Lista di Maggioranza spetterebbe la metà più uno di quindici, con arrotondamento all'unità inferiore, ovvero 8 (otto) seggi e residuerebbero 7 (sette) seggi da assegnare alle liste di minoranza. La serie attuale dei divisori, tuttavia, consente a ciascuna lista di generare al massimo sei quozienti, lasciando il settimo seggio di minoranza privo di una regolamentazione statutaria formalmente completa.

Al fine di evitare tale lacuna applicativa e garantire la piena coerenza del meccanismo del voto di lista con il nuovo limite statutario qui proposto e delineato, Roma Capitale propone di estendere la serie dei divisori aggiungendo il divisore 64 (sessantaquattro), così da prevedere la sequenza: 1, 2, 4, 8, 16, 32 e 64.

Si evidenzia che le modifiche proposte dalla scrivente, ivi inclusa la modifica relativa ai divisori di natura strettamente tecnica e consequenziale all'ampliamento del numero massimo di componenti del Consiglio di Amministrazione, non alterano la logica proporzionale del meccanismo del voto di lista vigente né incidono sulle garanzie di rappresentanza delle minoranze.

Alla luce di tutto quanto sopra esposto, la scrivente Roma Capitale ha ritenuto opportuno richiedere al Consiglio di Amministrazione della Società di convocare l'assemblea straordinaria dei soci al fine sottoporre agli azionisti la proposta qui descritta di modifica statutaria.

Di seguito si riporta il confronto tra il testo vigente e quello risultante ove la proposta di deliberazione fosse approvata.

TESTO VIGENTE	NUOVO TESTO PROPOSTO
Art. 15, comma 1	Art. 15, comma 1
La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a 7 (sette) e non superiore a 13 (tredici) .	La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a 7 (sette) e non superiore a 15 (quindici) .
L'Assemblea, di volta in volta, prima di procedere alla elezione degli Amministratori, determina il numero dei componenti il Consiglio nei limiti suddetti.	L'Assemblea, di volta in volta, prima di procedere alla elezione degli Amministratori, determina il numero dei componenti il Consiglio nei limiti suddetti.
Il Consiglio di Amministrazione così formato: dovrà	Il Consiglio di Amministrazione così formato: dovrà

contenere un numero minimo di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla normativa vigente e dal Codice di Corporate Governance redatto dal Comitato per la Corporate Governance, pari a quello tempo per tempo stabilito dalla normativa vigente e dal Codice di Corporate Governance.	contenere un numero minimo di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla normativa vigente e dal Codice di Corporate Governance redatto dal Comitato per la Corporate Governance, pari a quello tempo per tempo stabilito dalla normativa vigente e dal Codice di Corporate Governance.
Nella composizione del consiglio si assicura il rispetto dei criteri di equilibrio tra i generi, come disciplinati dalla legge.	Nella composizione del consiglio si assicura il rispetto dei criteri di equilibrio tra i generi, come disciplinati dalla legge.
Per quanto riguarda gli Amministratori, si procederà all'elezione sulla base di liste nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo pari ai posti da coprire.	Per quanto riguarda gli Amministratori, si procederà all'elezione sulla base di liste nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo pari ai posti da coprire.
A tal fine l'Assemblea dovrà essere convocata con avviso da pubblicarsi ai sensi della normativa vigente entro il quarantesimo giorno precedente la data dell'Assemblea; a pena di nullità delle deliberazioni ai sensi dell'articolo 2379 del codice civile, l'ordine del giorno pubblicato dovrà contenere tutte le materie da trattare; le liste potranno essere presentate rispettivamente almeno venti e venticinque giorni prima della data fissata per la prima adunanza dagli Amministratori uscenti o da Soci che da soli o insieme ad altri Soci, rappresentino almeno l'uno per cento delle azioni aventi diritto di voto nell'Assemblea ordinaria e saranno rese pubbliche a cura della Società mediante deposito presso la sede sociale e annuncio su tre quotidiani a diffusione nazionale, di cui due economici, nonché secondo le diverse modalità indicate dalla normativa tempo per tempo vigente.	A tal fine l'Assemblea dovrà essere convocata con avviso da pubblicarsi ai sensi della normativa vigente entro il quarantesimo giorno precedente la data dell'Assemblea; a pena di nullità delle deliberazioni ai sensi dell'articolo 2379 del codice civile, l'ordine del giorno pubblicato dovrà contenere tutte le materie da trattare; le liste potranno essere presentate rispettivamente almeno venti e venticinque giorni prima della data fissata per la prima adunanza dagli Amministratori uscenti o da Soci che da soli o insieme ad altri Soci, rappresentino almeno l'uno per cento delle azioni aventi diritto di voto nell'Assemblea ordinaria e saranno rese pubbliche a cura della Società mediante deposito presso la sede sociale e annuncio su tre quotidiani a diffusione nazionale, di cui due economici, nonché secondo le diverse modalità indicate dalla normativa tempo per tempo vigente.
Ogni Socio può presentare o concorrere a presentare una sola lista.	Ogni Socio può presentare o concorrere a presentare una sola lista.
Ciascuna lista dovrà includere almeno quattro candidati in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dalla legge e dal Codice di Corporate Governance redatto dal Comitato per la Corporate Governance, indicando distintamente tali candidati ed inserendo almeno due di essi non oltre il secondo e il terzo posto della lista e almeno altri due di essi non oltre il quinto e il sesto posto della lista. I Soci aderenti ad uno stesso patto del tipo disciplinato all'art. 122 del D. Lgs. 58/98 possono presentare e votare una sola lista. Le adesioni e i voti espressi in violazione di tale divieto non sono attribuibili ad alcuna lista. La presentazione congiunta di una lista e	Ciascuna lista dovrà includere almeno quattro candidati in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dalla legge e dal Codice di Corporate Governance redatto dal Comitato per la Corporate Governance, indicando distintamente tali candidati ed inserendo almeno due di essi non oltre il secondo e il terzo posto della lista e almeno altri due di essi non oltre il quinto e il sesto posto della lista. I Soci aderenti ad uno stesso patto del tipo disciplinato all'art. 122 del D. Lgs. 58/98 possono presentare e votare una sola lista. Le adesioni e i voti espressi in violazione di tale divieto non sono attribuibili ad alcuna lista. La presentazione congiunta di una lista e

la sua votazione non costituiscono di per sé patto ai fini della presente disposizione. Le liste dovranno essere depositate a cura degli Azionisti presentatori e corredate dalla documentazione richiesta ai sensi della normativa applicabile tempo per tempo. Nessuno può essere candidato in più di una lista. L'accettazione della candidatura in più di una lista è causa di ineleggibilità assoluta. Ogni Azionista ha diritto di votare una sola lista. Le liste validamente ricevute saranno poste in votazione, e sarà formata una graduatoria fra le liste sulla base di un numero di voti conseguiti da ciascuna di esse. Per la nomina si procederà come segue:	la sua votazione non costituiscono di per sé patto ai fini della presente disposizione. Le liste dovranno essere depositate a cura degli Azionisti presentatori e corredate dalla documentazione richiesta ai sensi della normativa applicabile tempo per tempo. Nessuno può essere candidato in più di una lista. L'accettazione della candidatura in più di una lista è causa di ineleggibilità assoluta. Ogni Azionista ha diritto di votare una sola lista. Le liste validamente ricevute saranno poste in votazione, e sarà formata una graduatoria fra le liste sulla base di un numero di voti conseguiti da ciascuna di esse. Per la nomina si procederà come segue:
A. dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti (di seguito, per brevità, la "Lista di Maggioranza") saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, la metà più uno degli amministratori da eleggere, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità inferiore;	A. dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti (di seguito, per brevità, la "Lista di Maggioranza") saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, la metà più uno degli amministratori da eleggere, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità inferiore;
B. fermo il rispetto della disciplina di legge e delle disposizioni del presente statuto in ordine ai limiti al collegamento con la Lista di Maggioranza, i restanti amministratori saranno tratti dalle altre liste. A tal fine i voti ottenuti dalle liste stesse vengono divisi, nell'ambito di ciascuna lista, successivamente per 1, 2, 4, 8, 16 e 32 fino al numero degli amministratori da eleggere.	B. fermo il rispetto della disciplina di legge e delle disposizioni del presente statuto in ordine ai limiti al collegamento con la Lista di Maggioranza, i restanti amministratori saranno tratti dalle altre liste. A tal fine i voti ottenuti dalle liste stesse vengono divisi, nell'ambito di ciascuna lista, successivamente per 1, 2, 4, 8, 16, 32 e 64 fino al numero degli amministratori da eleggere.
I quozienti così ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di tali liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente assegnato ai candidati.	I quozienti così ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di tali liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente assegnato ai candidati.
I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste vengono disposti in unica graduatoria decrescente. Risultano eletti coloro che hanno ottenuto i quozienti più elevati.	I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste vengono disposti in unica graduatoria decrescente. Risultano eletti coloro che hanno ottenuto i quozienti più elevati.
Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulta eletto il candidato della lista che non abbia eletto alcun amministratore o che abbia eletto il minor numero di amministratori.	Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulta eletto il candidato della lista che non abbia eletto alcun amministratore o che abbia eletto il minor numero di amministratori.
Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un amministratore ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di amministratori, nell'ambito di tali liste risulta eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti.	Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un amministratore ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di amministratori, nell'ambito di tali liste risulta eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti.
In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente si procede a nuova votazione da parte	In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente si procede a nuova votazione da parte

dell'intera assemblea risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti.	dell'intera assemblea risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti.
In ogni caso, qualora oltre alla Lista di Maggioranza venisse presentata una sola lista regolare, saranno eletti i candidati di questa, secondo l'ordine di presentazione.	In ogni caso, qualora oltre alla Lista di Maggioranza venisse presentata una sola lista regolare, saranno eletti i candidati di questa, secondo l'ordine di presentazione.
Ai sensi di legge ed a pena di ineleggibilità dei candidati, subito dopo la proclamazione dei risultati relativi al voto di lista, i proponenti di ciascuna delle liste che siano risultate successive alla Lista di Maggioranza dovranno certificare, anche mediante dichiarazione da trascrivere nel verbale dell'assemblea, l'assenza di collegamento anche indiretto delle rispettive liste con candidati presentati dalla Lista di Maggioranza, di guisa che almeno uno degli eletti sia espressione di una lista non collegata alla Lista di Maggioranza.	Ai sensi di legge ed a pena di ineleggibilità dei candidati, subito dopo la proclamazione dei risultati relativi al voto di lista, i proponenti di ciascuna delle liste che siano risultate successive alla Lista di Maggioranza dovranno certificare, anche mediante dichiarazione da trascrivere nel verbale dell'assemblea, l'assenza di collegamento anche indiretto delle rispettive liste con candidati presentati dalla Lista di Maggioranza, di guisa che almeno uno degli eletti sia espressione di una lista non collegata alla Lista di Maggioranza.

Ferme le valutazioni di pertinenza del Consiglio di Amministrazione della Società, si ritiene che la modifica proposta non contenga elementi tali da determinare ai sensi dell'articolo 2437 c.c. il diritto di recesso in capo ai soci che non abbiano concorso alla deliberazione.

1.2. Ampliamento del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione da 13 (tredici) a 14 (quattordici)

Come noto, con delibera del 3 giugno 2026, l'Assemblea degli azionisti della Società ha determinato in 13 (tredici) il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, eletti quindi nel contesto della medesima riunione assembleare.

Ai sensi dell'articolo 15, comma 1, dello Statuto, l'Assemblea dei soci, determina "di volta in volta" il numero dei componenti il Consiglio nei limiti statutari di cui al primo comma del medesimo articolo 15.

La locuzione "di volta in volta" contenuta nella norma statutaria esprime la natura strutturalmente flessibile di tale determinazione: si tratta di una prerogativa discrezionale dell'organo assembleare che non è esaurita, preclusa o limitata da precedenti deliberazioni in materia, ma che può essere esercitata ogniquale volta se ne presenti l'occasione, purché nel rispetto dei limiti — minimo e massimo — fissati dallo Statuto. Non è pertanto configurabile una cristallizzazione del numero determinato in sede di precedente deliberazione assembleare.

Ricorrendo il voto positivo dell'assemblea straordinaria della Società in ordine alla modifica dell'articolo 15.1 dello Statuto, la scrivente Roma Capitale propone che l'Assemblea ordinaria determini il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione in 14 (quattordici).

Preliminarmente si ricorda che l'art. 4, Principio XIII, Raccomandazione 23 del Codice di Corporate Governance raccomanda che i consigli di amministrazione delle società quotate in scadenza esprimano il proprio orientamento agli azionisti sulla composizione quantitativa e qualitativa ritenuta ottimale per il nuovo consiglio. Gli orientamenti agli azionisti sulla composizione quali-quantitativa ottimale del Consiglio di Amministrazione della Società per il 2026 (gli "Orientamenti") pertanto istituzionalmente costituiscono uno strumento di indirizzo che il consiglio di amministrazione in scadenza ha messo a disposizione degli azionisti nell'intento di favorire il percorso di definizione delle migliori proposte all'Assemblea per la composizione quantitativa e qualitativa ottimale del nuovo organo amministrativo per il mandato 2026-2028. Una volta conclusa tale fase con l'elezione del Consiglio di Amministrazione intervenuta in data 3 giugno 2026, stante

la loro natura di documento di indirizzo non vincolante, gli Orientamenti non costituiscono un limite alle future deliberazioni assembleari sulla composizione del Consiglio di Amministrazione, le quali rimangono disciplinate esclusivamente dalle disposizioni di legge e dallo Statuto sociale. Ne consegue che il riferimento agli Orientamenti contenuto nella proposta formulata da Roma Capitale in sede di assemblea del 3 giugno 2026 non preclude in alcun modo la possibilità per l'organo assembleare di valutare differenti composizioni del consiglio di amministrazione in un differente contesto di disposizioni statutarie.

Alla luce di ciò, la scrivente evidenzia che l'ampliamento proposto del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione da 13 a 14 può consentire di integrare la composizione dell'organo amministrativo con l'inserimento di un ulteriore membro in possesso di specifiche competenze ed esperienze professionali così da porre le condizioni per quel rafforzamento e quella maggiore flessibilità nella *governance* che può ritenersi quantomeno auspicabile in ragione delle prospettive di sviluppo del gruppo facente capo alla Società ed in considerazione della sua vocazione infrastrutturale come meglio rappresentate al paragrafo 1.1 che precede.

Si segnala finanche che la proposta di ampliamento del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione risponde altresì ad una segnalazione del precedente Consiglio di Amministrazione recepita dagli Orientamenti, laddove nel contesto dell'Autovalutazione del 2025, il precedente Consiglio di Amministrazione aveva ritenuto *"possibile valutare positivamente anche un eventuale incremento di candidati con un background manageriale o imprenditoriale"*.

Si evidenzia, inoltre, che la proposta non comprime né pregiudica i diritti dei soci di minoranza.

I sei amministratori espressi dalle liste di minoranza in sede di nomina del 3 giugno 2026 mantengono integralmente la propria posizione, i propri diritti e le proprie prerogative all'interno dell'organo. Nessuno dei componenti eletti in rappresentanza delle minoranze può essere rimosso, sostituito o in alcun modo pregiudicato dalla proposta.

L'effetto dell'eventuale accoglimento della proposta di ampliamento del numero del Consiglio di Amministrazione risulta, infatti, coerente con la procedura del voto di lista statutaria attualmente vigente, ma applicata al diverso numero di 14 componenti.

Si sottolinea che il meccanismo del voto di lista opera sulla base di un criterio matematico prefissato dallo Statuto, che assegna i seggi tra Lista di Maggioranza e liste di minoranza in funzione del numero totale di componenti determinato dall'assemblea: con 13 componenti, la Lista di Maggioranza ottiene 7 seggi e le minoranze ottengono i restanti 6 seggi; con 14 componenti, la Lista di Maggioranza ottiene 8 seggi e le minoranze mantengono invariati i propri 6 seggi.

L'assegnazione dell'ottavo seggio alla Lista di Maggioranza in un consiglio di 14 componenti rappresenta l'esatto risultato che la formula statutaria del voto di lista avrebbe prodotto se sin dalla data di nomina dell'attuale Consiglio di Amministrazione l'assemblea avesse potuto determinare il numero dei componenti in 14 anziché in 13. La proposta della scrivente, in altri termini, permette una applicazione della procedura del voto di lista coerentemente a un numero diverso di componenti, producendo esattamente gli effetti che la formula statutaria prevede per un consiglio di 14 membri e risulta in linea con l'assetto che il voto di lista avrebbe prodotto *ab origine* per un consiglio di tale dimensione.

Nel caso di specie, l'attuale proposta di Roma Capitale: (i) è fondata sull'esercizio di una prerogativa statutaria; (ii) produce effetti coerenti con la formula del voto di lista applicata al numero di componenti del Consiglio di Amministrazione prescelto; (iii) non determina alcun vantaggio di *governance* per Roma Capitale.

Ferme le valutazioni di pertinenza del Consiglio di Amministrazione della Società, si ritiene che la presente delibera non contenga elementi tali da determinare, ai sensi dell'articolo 2437 c.c., il diritto di recesso in capo ai soci che non abbiano concorso alla deliberazione. La determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione nei limiti statuari, infatti, non integra alcuna delle fattispecie tipizzate di recesso di cui all'art. 2437, comma 1, c.c.

1.3. Nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione

Ove dovesse ricorrere il voto positivo dell'assemblea ordinaria della Società in ordine all'ampliamento del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione in 14 (quattordici), per la integrazione del Consiglio di Amministrazione, non troverà applicazione la procedura del voto di lista prevista dal richiamato articolo 15 dello Statuto (che invece trova applicazione in ipotesi di rinnovo integrale del Consiglio di Amministrazione ma non risulta materialmente applicabile alla nomina di un solo amministratore) e, pertanto, tale nomina avverrà tramite deliberazione dell'Assemblea assunta con le maggioranze di legge.

Ciò posto, Roma Capitale intende sottoporre al voto assembleare la nomina, quale quattordicesimo componente del Consiglio di Amministrazione della Società, di un candidato tratto dalla lista depositata dalla scrivente (**"Lista Roma Capitale"**) in occasione dell'Assemblea del 3 giugno 2026 chiamata a deliberare in ordine alla nomina dell'attuale Consiglio di Amministrazione, nell'ordine progressivo risultante dai candidati della Lista Roma Capitale non risultati eletti. Tale proposta, pertanto, consente in ogni caso di garantire il rispetto delle previsioni statutarie relativamente in particolare alla nomina della metà più uno dei componenti del Consiglio di amministrazione da parte della Lista di Maggioranza e alla rappresentanza delle minoranze.

Il primo candidato della Lista Roma Capitale non eletto è il dott. Alessandro Picardi, collocato all'ottava posizione, che quindi Roma Capitale propone, sin d'ora, di nominare quale quattordicesimo componente del Consiglio di Amministrazione.

Si provvede ad allegare alla presente Relazione Illustrativa *sub* Allegato "A" la dichiarazione per la candidatura alla carica di consigliere di Amministrazione di Acea Spa resa dal candidato recante: *"Accettazione della candidatura e dichiarazione sull'assenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza, sul possesso dei requisiti di onorabilità e indipendenza e sul rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi"*, da intendersi anche come conferma della propria candidatura ai sensi dell'art. 15, comma 4, dello Statuto, comprensiva del curriculum vitae del candidato, che ne illustra le caratteristiche personali, le esperienze professionali e le competenze maturate e del documento di identità.

L'approvazione di tale proposta consentirebbe di dare seguito alla esigenza, come in precedenza rappresentata, di rafforzare specifiche competenze in seno al Consiglio, nonché di ottimizzare la *governance* della Società, per le ragioni illustrate di seguito.

In primo luogo, si evidenzia che il dott. Alessandro Picardi possiede competenze e qualità che coincidono con quanto indicato nelle raccomandazioni del precedente Consiglio di Amministrazione in tema di "professionalità distintive e necessarie" individuate in seno agli Orientamenti per il mandato 2026-2028, funzionali ad affrontare e gestire le sfide che emergeranno dall'evoluzione prevedibile dei settori di riferimento, del mercato e della realizzazione degli obiettivi strategici della Società nel prossimo triennio. In particolare, come emerge dal curriculum vitae accluso alla presente *sub* Allegato "A", lo stesso dispone di:

- (i) competenze economico-finanziarie e di M&A, avendo maturato nel corso della propria carriera una consolidata esperienza in operazioni di finanza straordinaria presso primari gruppi multinazionali;
- (ii) competenze in innovazione e digitale, in quanto il percorso professionale dello stesso include rilevanti esperienze nel settore delle telecomunicazioni e dei media digitali, coerenti con le indicazioni degli Orientamenti in ordine alla necessità di *"esperienze in contesti caratterizzati da innovazione e contenuti tecnologici e digitali avanzati"*;
- (iii) esperienza manageriale in società industriali complesse e governance di quotate, l'esperienza maturata in ruoli di vertice in grandi gruppi industriali e quotati dal candidato rispondendo pienamente all'indicazione contenuta negli Orientamenti in ordine alla necessità di garantire *"esperienza manageriale in aziende strutturate e complesse, preferibilmente quotate"* e *"pregressa esperienza nel ruolo di consigliere di amministrazione di aziende quotate"*;
- (iv) profilo "risk & control", poiché l'aver presieduto il Comitato Controllo e Rischi della Società nel corso

dell'intero mandato 2023-2025, consente allo stesso di disporre di una conoscenza approfondita dei sistemi di controllo interno e di gestione dei rischi del gruppo e lo rende, altresì, un profilo direttamente qualificato a rafforzare le competenze in materia di risk management richieste dagli Orientamenti all'interno dell'organo;

- (v) radicamento istituzionale, presentando un radicamento nelle principali sedi associative del tessuto produttivo nazionale, coerente con il ruolo sistemico che ACEA svolge in settori di interesse pubblico.

In secondo luogo, si evidenzia altresì che il dott. Alessandro Picardi dichiara di essere in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dal TUF e dalla Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance, come anche risultante dall'istruttoria svolta dall'organo amministrativo precedentemente in carica - per cui si rinvia alla Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari della Società del 2025 - ed attestato dalla documentazione depositata in sede di presentazione della lista del 3 giugno 2026 nonché ulteriormente confermato dalla dichiarazione contenuta nell'allegato *sub "A"*. La sua eventuale nomina determinerebbe pertanto un incremento del numero degli amministratori indipendenti da 9 a 10, elevando la componente indipendente della composizione dell'organo (10 su 14), con beneficio per l'intera compagine azionistica.

Tale rafforzamento risponde, altresì, a una concreta esigenza funzionale. Gli stessi Orientamenti, nel valutare come appropriato il numero di 13 componenti per il mandato 2026-2028, avevano fondato tale valutazione sulla limitazione statutaria vigente (superata dalla eventuale approvazione della proposta di modifica dell'articolo 15.1 dello Statuto in sede di assemblea straordinaria di cui la scrivente ha richiesto la convocazione, come *supra* illustrato) e sull'esigenza di garantire "*la corretta composizione dei cinque comitati endoconsiliari previsti*" e la presenza di maggioranza indipendente in ciascuno di essi. La disponibilità di un ulteriore componente indipendente dotato di specifiche competenze aumenterebbe la flessibilità nella composizione dei comitati, alleggerirebbe le concentrazioni di incarichi e rafforzerebbe l'efficacia della funzione di supervisione indipendente dell'organo amministrativo, in piena coerenza con le raccomandazioni del Codice di Corporate Governance a cui la Società ha aderito.

Si sottolinea, altresì, che tale nomina preserverebbe il rispetto di quanto previsto dall'art 147-ter, comma 1-ter, del TUF, che stabilisce che il riparto degli amministratori da eleggere è effettuato in base a un criterio che assicuri l'equilibrio tra i generi, attribuendo al genere meno rappresentato una quota di amministratori eletti pari almeno ai due quinti del totale.

Roma Capitale ha verificato che la nomina del dott. Picardi è coerente con il rispetto del predetto criterio di equilibrio tra i generi, avuto riguardo alla composizione del Consiglio di Amministrazione risultante all'esito della nomina (complessivi 14 componenti), tenendo conto dei componenti attualmente in carica. Per effetto della nomina proposta, il Consiglio di Amministrazione risulterebbe composto da 14 componenti, di cui 8 uomini e 6 donne. La componente del genere meno rappresentato soddisferebbe, dunque, la soglia minima di legge di 6 (*i.e.*, due quinti) prevista per legge.

Infine, si rappresenta che, come noto, in data 3 giugno 2026, l'Assemblea degli azionisti ha deliberato di attribuire a ciascun componente del Consiglio di Amministrazione un compenso annuo lordo pari ad Euro 45.000,00 (quarantacinquemila/00), ai sensi dell'articolo 2389, comma 1, del codice civile e 21 dello Statuto, rimettendo al Consiglio di Amministrazione la determinazione dei compensi per gli amministratori investiti di particolari cariche ai sensi dell'articolo 2389, comma 3, del codice civile.

La scrivente ritiene che tale deliberazione, adottata con riferimento al Consiglio di Amministrazione nella sua interezza, possa trovare applicazione anche nei confronti del componente di nuova nomina, senza che si renda necessaria alcuna integrazione o modifica della delibera assembleare del 3 giugno 2026 in punto di compensi. Il nuovo consigliere, per effetto della nomina proposta, avrà diritto al medesimo compenso annuo lordo di Euro 45.000,00 già stabilito dall'Assemblea per ciascun componente del Consiglio di Amministrazione. L'eventuale attribuzione di ulteriori compensi connessi allo svolgimento di particolari cariche all'interno dell'organo amministrativo rimane di competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 2389, comma 3, del codice civile, secondo quanto già deliberato dall'Assemblea in data 3 giugno

2026.

Alla luce di quanto sopra esposto, si propone di deliberare la nomina del dott. Alessandro Picardi quale componente aggiuntivo del Consiglio di Amministrazione e che l'incarico dell'amministratore così nominato scada insieme con gli amministratori attualmente in carica e quindi alla data di approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2028.

2. Proposte di deliberazione

Tutto ciò premesso, sottoponiamo alla Vostra approvazione i seguenti testi di delibera:

2.1. Modifica dell'art. 15.1 dello Statuto

"L'Assemblea straordinaria di Acea S.p.A., esaminata la relazione illustrativa predisposta dal socio Roma Capitale

delibera

1) di modificare l'articolo 15.1 dello statuto sociale come segue:

"La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a 7 (sette) e non superiore a 15 (quindici).

L'Assemblea, di volta in volta, prima di procedere alla elezione degli Amministratori, determina il numero dei componenti il Consiglio nei limiti suddetti.

Il Consiglio di Amministrazione così formato: dovrà contenere un numero minimo di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla normativa vigente e dal Codice di Corporate Governance redatto dal Comitato per la Corporate Governance, pari a quello tempo per tempo stabilito dalla normativa vigente e dal Codice di Corporate Governance.

Nella composizione del consiglio si assicura il rispetto dei criteri di equilibrio tra i generi, come disciplinati dalla legge.

Per quanto riguarda gli Amministratori, si procederà all'elezione sulla base di liste nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo pari ai posti da coprire.

A tal fine l'Assemblea dovrà essere convocata con avviso da pubblicarsi ai sensi della normativa vigente entro il quarantesimo giorno precedente la data dell'Assemblea; a pena di nullità delle deliberazioni ai sensi dell'articolo 2379 del codice civile, l'ordine del giorno pubblicato dovrà contenere tutte le materie da trattare; le liste potranno essere presentate rispettivamente almeno ventisei e venticinque giorni prima della data fissata per la prima adunanza dagli Amministratori uscenti o da Soci che da soli o insieme ad altri Soci, rappresentino almeno l'uno per cento delle azioni aventi diritto di voto nell'Assemblea ordinaria e saranno rese pubbliche a cura della Società mediante deposito presso la sede sociale e annuncio su tre quotidiani a diffusione nazionale, di cui due economici, nonché secondo le diverse modalità indicate dalla normativa tempo per tempo vigente.

Ogni Socio può presentare o concorrere a presentare una sola lista.

Ciascuna lista dovrà includere almeno quattro candidati in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dalla legge e dal Codice di Corporate Governance redatto dal Comitato per la Corporate Governance, indicando distintamente tali candidati ed inserendo almeno due di essi non oltre il secondo e il terzo posto della lista e almeno altri due di essi non oltre il quinto e il sesto posto della lista. I Soci aderenti ad uno stesso patto del tipo disciplinato all'art. 122 del D. Lgs. 58/98 possono presentare e votare una sola lista. Le adesioni e i voti espressi in violazione di tale divieto non sono attribuibili ad alcuna lista. La presentazione congiunta di una lista e la sua votazione non costituiscono di per sé patto ai fini della presente disposizione. Le liste dovranno essere depositate a cura degli Azionisti presentatori e corredate dalla documentazione richiesta ai sensi della normativa applicabile tempo per tempo. Nessuno può essere candidato in più di una lista. L'accettazione della candidatura in più di una lista è causa di ineleggibilità assoluta. Ogni Azionista ha diritto di votare una sola lista. Le liste validamente ricevute saranno poste in votazione, e sarà formata una

graduatoria fra le liste sulla base di un numero di voti conseguiti da ciascuna di esse. Per la nomina si procederà come segue:

A. dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti (di seguito, per brevità, la "Lista di Maggioranza") saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, la metà più uno degli amministratori da eleggere, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità inferiore;

B. fermo il rispetto della disciplina di legge e delle disposizioni del presente statuto in ordine ai limiti al collegamento con la Lista di Maggioranza, i restanti amministratori saranno tratti dalle altre liste. A tal fine i voti ottenuti dalle liste stesse vengono divisi, nell'ambito di ciascuna lista, successivamente per 1, 2, 4, 8, 16, 32 e 64 fino al numero degli amministratori da eleggere.

I quozienti così ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di tali liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente assegnato ai candidati.

I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste vengono disposti in unica graduatoria decrescente. Risultano eletti coloro che hanno ottenuto i quozienti più elevati.

Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulta eletto il candidato della lista che non abbia eletto alcun amministratore o che abbia eletto il minor numero di amministratori.

Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un amministratore ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di amministratori, nell'ambito di tali liste risulta eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti.

In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente si procede a nuova votazione da parte dell'intera assemblea risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

In ogni caso, qualora oltre alla Lista di Maggioranza venisse presentata una sola lista regolare, saranno eletti i candidati di questa, secondo l'ordine di presentazione.

Ai sensi di legge ed a pena di ineleggibilità dei candidati, subito dopo la proclamazione dei risultati relativi al voto di lista, i proponenti di ciascuna delle liste che siano risultate successive alla Lista di Maggioranza dovranno certificare, anche mediante dichiarazione da trascrivere nel verbale dell'assemblea, l'assenza di collegamento anche indiretto delle rispettive liste con candidati presentati dalla Lista di Maggioranza, di guisa che almeno uno degli eletti sia espressione di una lista non collegata alla Lista di Maggioranza";

- 2) di conferire al Consiglio di Amministrazione - e per esso al Presidente e all'Amministratore Delegato pro tempore, in via disgiunta tra loro con facoltà di subdelega - ogni potere occorrente per dare esecuzione, anche a mezzo di procuratori, alla presente deliberazione e per l'espletamento dei conseguenti adempimenti legislativi e regolamentari ivi incluso il deposito per l'iscrizione presso il competente Registro delle Imprese, accettando ed introducendo nella medesima le modificazioni, aggiunte o soppressioni, formali e non sostanziali, eventualmente richieste dalle Autorità competenti, il tutto con esplicita anticipata approvazione e ratifica, avendo fin d'ora per rato e valido il relativo operato".

2.2. Ampliamento del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione da 13 (tredici) a 14 (quattordici)

*"L'Assemblea ordinaria di Acea S.p.A., esaminata la relazione illustrativa predisposta dal socio Roma Capitale
delibera*

- 1) subordinatamente all'iscrizione della modifica dello statuto sociale di cui al Punto 1 dell'ordine del giorno dell'assemblea straordinaria nel Registro delle Imprese ai sensi dell'articolo 2436 del codice civile, di determinare il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione in 14 (quattordici)".

2.3. Nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione

*"L'Assemblea ordinaria di Acea S.p.A., esaminata la relazione illustrativa predisposta dal socio Roma Capitale
delibera*

- 1) *subordinatamente all'iscrizione della modifica dello statuto sociale di cui al Punto 1 dell'ordine del giorno dell'assemblea straordinaria nel Registro delle Imprese ai sensi dell'articolo 2436 del codice civile, di nominare il dott. Alessandro Picardi quale quattordicesimo componente del Consiglio di Amministrazione della Società, con mandato che scadrà alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 31 dicembre 2028, in coincidenza con la durata del mandato degli altri componenti del Consiglio di Amministrazione attualmente in carica."*

Roma, 14.04.2026

Rappresentante di Roma Capitale

 **Sindaco**

Allegato alla Relazione redatta ai sensi dell'art. 125 – ter, comma 3, del D.lgs n. 58 del 1998, come successivamente modificato

DICHIARA E CONFERMA ALTRESÌ

CONSAPEVOLE DELLE PROPRIE RESPONSABILITÀ IN CASO DI DICHIARAZIONI MENDACI
alla data della presente dichiarazione

- di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge e dallo Statuto sociale di ACEA per l'assunzione della carica sopra menzionata;
- che a suo carico non sussistono cause di ineleggibilità e/o inconferibilità e/o decadenza e/o incompatibilità ai sensi della normativa vigente, ivi incluso l'art. 2382 c.c., e dello Statuto sociale, cause di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate in uno Stato membro dell'Unione Europea, ovvero altre cause impeditive all'assunzione della carica previste dalla normativa applicabile, ivi incluse quelle di cui all'art. 2390 c.c.;
- di possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 147 quinquies del D.Lgs. n. 58/1998 e dall'art. 2 del D. M. 30.03.2000, n. 162;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto degli artt. 147 ter, comma 4, e 148, comma 2, del D.Lgs. n. 58/1998, e alla Raccomandazione n. 7 del Codice di Corporate Governance delle società quotate;
- di rispettare l'orientamento del Consiglio di Amministrazione di ACEA sul cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo in altre società;
- di poter dedicare ai propri compiti quale Consigliere il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi, anche tenendo conto dell'impegno connesso alle proprie attività, lavorative e professionali;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione.

Si allega:

- copia del documento di identità;
- curriculum vitae corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società.

Si acconsente al trattamento dei dati personali secondo quanto disposto dalla vigente normativa sulla *privacy*.

Luogo e data

Roma, 10 luglio 2026

In fede

ALESSANDRO PICARDI – BIO CV

Attualmente è Presidente di VL Capital e Presidente di Nexting, ha maturato una lunga esperienza nella gestione della corporate di multinazionali complesse anche nel ruolo di Chief Corporate Affairs Renault Group Mobilize.

Attualmente è anche Vice Presidente di Assolombarda Confindustria e membro del comitato esecutivo e consiglio di amministrazione del Centro Studi Americani.

È stato Presidente del Comitato Controllo e Rischi e Presidente dell’Ethic Officer di Acea di cui è stato membro del Consiglio di amministrazione dall’aprile del 2023 al giugno del 2026.

Nel recente passato, dal 2019 al 2023, è stato Presidente Esecutivo di Olivetti, Vice Presidente Esecutivo di Telecom Italia, Chief Public Affairs Officer. È stato inoltre Presidente di Finlombarda Gestioni SGR e Presidente Esecutivo di TivùSat.

È stato Presidente del Mercato Unico Digitale, Vice Presidente di Confindustria Digitale e Vice Presidente di Asstel, associazione delle imprese di telecomunicazioni di Confindustria e consiglio di amministrazione di Cotec, Fondazione per l’Innovazione presieduta dal Presidente della Repubblica Italiana.

Fino a gennaio 2019 è stato Direttore dello Sviluppo Strategico della Rai e Direttore delle Relazioni Istituzionali e Internazionali dal 2013 all’ottobre 2016 e consigliere di amministrazione dell’Auditel dal 2015 al 2018.

È stato membro del consiglio di amministrazione di Sparkle S.p.A.

Vice Presidente Corporate Affairs di Alitalia dal 2012 al 2013, Alessandro Picardi vanta una consolidata esperienza nel campo delle telecomunicazioni: è stato dal dicembre 2006 all’agosto 2012 Responsabile Affari Istituzionali presso Wind Telecomunicazioni e in precedenza, dal 2004 al novembre 2006 presso Sky Italia si è occupato degli Affari Istituzionali e dei Rapporti con il Vaticano.

È stato Presidente del comitato FUB (Fondazione Ugo Bordonì), istituto di cultura e ricerca con una tradizione di ricerche e studi applicativi nel campo delle telecomunicazioni e dell’informatica. Membro del Consiglio d’Amministrazione dell’Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”. È stato membro del consiglio di amministrazione dell’ISPI Istituto per gli Studi di Politica Internazionale.

È stato fondatore e consigliere generale del Consiglio generale di Confindustria Radio Televisioni nonché nel consiglio di presidenza dello stesso e consigliere di amministrazione di Assaereo.



Valutazioni del Consiglio di Amministrazione di Acea S.p.A. ai sensi dell'art. 125-ter, comma 3, del T.U.F.

Signori Azionisti,

ai sensi dell'art. 2367 c.c. e dell'art. 11.3 dello Statuto Sociale, su richiesta dell'azionista Roma Capitale - titolare all'atto della richiesta di n. 108.611.150 azioni ordinarie di Acea S.p.A., pari al 51% del relativo capitale sociale - l'Assemblea è stata convocata in sede straordinaria e in sede ordinaria per discutere e deliberare rispettivamente

in sede straordinaria

- (i) su una proposta di modifica dell'art. 15.1 dello Statuto in relazione al numero massimo di componenti del Consiglio di Amministrazione. La proposta prevede di innalzare tale soglia da 13 (tredici) a 15 (quindici), nonché, al fine di evitare lacune applicative e garantire la piena coerenza del meccanismo del voto di lista con tale nuova soglia, di estendere - nella parte in cui lo Statuto disciplina il meccanismo dei quozienti utilizzato per l'assegnazione dei seggi alle liste di minoranza - la serie dei divisori a 7 aggiungendo il divisore 64 (sessantaquattro), così da prevedere la sequenza: 1, 2, 4, 8, 16, 32 e 64,

e, subordinatamente all'approvazione e all'iscrizione presso il Registro delle Imprese della modifica statutaria di cui al predetto punto (i), in sede ordinaria

- (ii) sulla determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione in 14 (quattordici),
- (iii) sulla nomina del dott. Alessandro Picardi – ossia il candidato collocato all'ottava posizione nella lista depositata Roma Capitale in occasione dell'Assemblea del 3 giugno 2026 - quale quattordicesimo componente del Consiglio di Amministrazione della Società, con mandato che scadrà alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 31 dicembre 2028, in coincidenza con la durata del mandato degli altri componenti del Consiglio di Amministrazione attualmente in carica.

La richiesta di Roma Capitale è legittima, in quanto il citato azionista è in possesso della partecipazione richiesta dalla legge (ossia almeno il ventesimo del capitale sociale della Società) per l'esercizio del diritto di cui all'art. 2367, comma 1, c.c. e non si tratta di argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o una relazione da essi predisposta.

Il Consiglio di Amministrazione senza voler entrare nel merito delle proposte, invita gli Azionisti ad assumere le determinazioni ritenute più opportune.

Relativamente a quanto precede, il Consiglio di Amministrazione di Acea ha valutato, anche con il supporto dei propri consulenti,

- che non ricorrono gli estremi per l'esercizio del diritto di recesso previsto dalle norme vigenti, sia con riferimento alla proposta di modifica dell'art. 15.1 dello Statuto in relazione al numero massimo di componenti del Consiglio di Amministrazione, sia con riferimento all'ampliamento del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione da 13 a 14 nonché
- la piena legittimità a procedere in un'unica Assemblea alla modifica dello Statuto sociale e all'integrazione del Consiglio di Amministrazione – sulla base della nuova formulazione dell'articolo 15 dello Statuto sociale, previa relativa approvazione – con efficacia subordinata all'iscrizione della delibera di modifica dello Statuto nel competente Registro delle Imprese.



Il Consiglio di Amministrazione sottopone, quindi, alla decisione dell'Assemblea convocata in sede straordinaria e ordinaria presso la sede sociale in Roma - Piazzale Ostiense 2, per il giorno 7 settembre 2026, alle ore 10:00 in prima convocazione e, occorrendo, il giorno 8 settembre 2026, stesso luogo e ora, in seconda convocazione, le proposte formulate dal socio Roma Capitale ai sensi dell'articolo 2367 c.c. e dell'art. 11.3 dello Statuto Sociale.

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Alessandro Rivera